

Assicurazione Sicurezza Informatica di Aziende e Professionisti

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
(DIP Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Cyber Risk Reale 2.0

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un prodotto assicurativo destinato a proteggere aziende e professionisti colpite da attacchi informatici; garantisce le spese e gli interventi necessari a ripristinare dati e sistemi informatici; copre la responsabilità civile per danni causati a terzi dall'utilizzo dei sistemi stessi; garantisce le spese legali in casi di controversie inerenti all'informatica.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia Perdite Pecuniarie**
Prestazioni base:
 - ✓ Ripristino Dati e Sistema informatico;
 - ✓ Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di dati aziendali;
 - ✓ Estorsione Cyber.Nei casi di "Ripristino Dati e Sistema Informatico" e "Estorsione Cyber" Reale Mutua sostiene la spesa per l'intervento di un Service Provider a favore dell'Assicurato.
- ✓ **Garanzia Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**
Prestazioni base:
L'assicurazione copre
 - ✓ le richieste di risarcimento da parte di terzi determinate dalla divulgazione non autorizzata di dati aziendali e/o personali contenuti nel sistema informatico dell'Assicurato;
 - ✓ le richieste di risarcimento da parte di terzi derivanti da un attacco informatico che abbia colpito il sistema informatico dell'Assicurato, e che l'Assicurato stesso non abbia potuto contrastare, che ha comportato alterazione, cancellazione, danneggiamento, accesso non autorizzato, divulgazione di dati archiviati nel sistema informatico di terzi, indisponibilità del sistema informatico di terzi.



Che cosa non è assicurato?

Garanzia Perdite Pecuniarie e Garanzia Responsabilità Civile verso terzi:

- ✗ atti, fatti o circostanze di cui l'Assicurato, al momento della stipulazione del contratto, sia consapevole che potranno dare origine a richieste di risarcimento;
- ✗ i danni dovuti a dolo dell'Assicurato e dei dirigenti e amministratori;
- ✗ i danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il sistema informatico;
- ✗ i danni dovuti a difetti, errori nella progettazione, del sistema informatico dell'Assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
- ✗ multe o sanzioni di qualsiasi natura;
- ✗ l'ammontare di eventuali riscatti pagati dall'Assicurato per terminare una estorsione cyber;
- ✗ i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
- ✗ i danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell'Assicurato o dell'outsourcing provider;
- ✗ i danni dovuti a lesioni personali, malattia, morte;
- ✗ i danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di proprietà intellettuale; questa esclusione non si applica alla garanzia "Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di dati aziendali" e alla condizione facoltativa A "Responsabilità civile derivante da attività multimediale", ad eccezione dei brevetti che si intendono sempre esclusi;
- ✗ i danni relativi a responsabilità contrattuali;
- ✗ i danni dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l'attività multimediale;
- ✗ i danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dall'Assicurato;
- ✗ i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di terzi, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell'Assicurato.

✓ Garanzia Tutela Legale

Se l'assicurato è coinvolto in una vertenza, Reale Mutua, nei limiti stabiliti dalla polizza, copre le spese legali in caso di delitti colposi o contravvenzioni, delitti dolosi (se c'è assoluzione, derubricazione a colposo, archiviazione), vertenze con fornitori, uso fraudolento di carte di credito, danni extracontrattuali a terzi, violazione privacy, ripristino onorabilità creditizia, arbitro bancario finanziario.

In ogni caso l'impegno di Reale Mutua è limitato ai massimali concordati.

Saranno operanti esclusivamente le Condizioni Facoltative esplicitamente scelte e acquistate.

Garanzia Tutela Legale:

- ✗ spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
- ✗ spese dell'organismo di mediazione, se non è obbligatoria;
- ✗ multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- ✗ spese non concordate con ARAG;
- ✗ nella garanzia delitti dolosi: le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste;
- ✗ nella garanzia danni subìti: le spese sostenute se il responsabile non è rinviato a giudizio;
- ✗ nella garanzia danni causati: le spese sostenute se l'assicurazione di Responsabilità Civile non opera o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese di resistenza.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Per alcuni eventi l'indennizzo può avere dei limiti inferiori al massimale. Inoltre possono essere previsti franchigie e scoperti.



Dove vale la copertura?

- ✓ Garanzia Perdite Pecuniarie: l'assicurazione vale per gli eventi dannosi avvenuti nelle sedi dell'attività svolta dall'assicurato situate nell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino; gli interventi del Service Provider sono limitati alle sedi medesime; solo per le garanzie "Ripristino dati e sistema informatico" e "Estorsione cyber" l'assicurazione vale per gli eventi dannosi avvenuti nelle sedi dell'attività svolta dall'assicurato situate in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino;
- ✓ Garanzia Responsabilità Civile verso terzi: L'assicurazione vale per l'attività svolta dall'Assicurato nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e per i sinistri verificatisi in Unione Europea;
- ✓ Garanzia Tutela Legale: L'assicurazione vale per i sinistri avvenuti in tutto il mondo solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione.

L'Assicurato è tenuto a consentire a Reale Mutua di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli.

Si deve comunicare a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Può essere richiesto un frazionamento: in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di trenta giorni.

È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa). Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento.

La copertura termina alla data indicata sulla polizza ed è senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

In caso di durata superiore ad un anno, è facoltà delle Parti recedere dal contratto in occasione della prima scadenza anniversaria mediante comunicazione inviata almeno 30 giorni prima della medesima scadenza.